



*Ministero dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

di concerto con

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2024 con il quale è stato conferito all’Arch. Gianluigi Nocco l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni ambientali;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTO l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti applicativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 in materia di Valutazione di incidenza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017, recante "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";

VISTA la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Inquinamento elettromagnetico)" e relativi decreti applicativi;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con nota prot. 711/OSA del 30 maggio 2019, acquisita al prot. n. 0015228/DVA del 14 giugno 2019, per la realizzazione del progetto denominato "*Metanodotto "Allacciamento BIO ECOAGRIM S.r.l. di Lucera DN 100 (4") - 75 bar"*";

CONSIDERATO che, sulla base di quanto dichiarato dalla Snam Rete Gas S.p.A., il progetto è stato già sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con il provvedimento n. 2081 del 24 dicembre 2018, rilasciato dalla provincia di Foggia, per il quale il progetto doveva essere assoggettato alla fase di VIA;

CONSIDERATO che detta procedura comprende la verifica del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è avvenuta sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 23 luglio 2019 la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo della Sintesi non tecnica, della Relazione paesaggistica, del Piano preliminare di utilizzo nonché dell'Avviso al pubblico;

DATO ATTO che la ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale della ex Direzione generale per le valutazioni ambientali e le autorizzazioni ambientali, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con nota prot. 18784/MASE del 18 luglio 2019, ha comunicato alle amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della predetta documentazione;

PRESO ATTO che la Regione Puglia non ha evidenziato il concorrente interesse regionale e che, pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS non è stata integrata dal rappresentante regionale;

PRESO ATTO che non sono pervenuti osservazioni o pareri;

CONSIDERATO che il nuovo metanodotto in progetto ricade interamente nel comune di Lucera, in località Ripatetta, in provincia di Foggia e che il tracciato si sviluppa con andamento in senso gas Ovest – Est in un territorio completamente pianeggiante, per una lunghezza complessiva di 1.052 mt.;

CONSIDERATO che il progetto prevede un allacciamento che prende origine dal tratto di metanodotto in esercizio denominato Met. "All.to HELIOS DN 100 (4") - 75 bar", nel tratto a monte dell'impianto PIDA n. 4170023/1, dal quale si stacca con un pezzo a TEE e termina nell'area impianto PIL+VDR+PIDA in cui sarà ubicato un fabbricato B5, per l'alloggiamento di apparecchiature di telecomando e telemisura;

CONSIDERATO che il progetto in questione non ricade all'interno di aree naturali protette e di siti Natura 2000 ai sensi della normativa vigente;

VISTA la documentazione integrativa volontaria allo Studio di impatto ambientale trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. con prot. INGCOS/TAPUG/1352/DLB del 30 ottobre 2019, acquisita al prot. 29021/DVA del 5 novembre 2019;

ACQUISITO il parere tecnico istruttorio dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (oggi Ministero della cultura), reso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 11570 del 30 marzo 2020, assunto in data 1° aprile 2020 al prot. 23084/MATTM, di esito positivo con condizioni ambientali;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 43 del 10 gennaio 2025, assunto al prot. 8978/MASE del 20 gennaio 2025, con il quale la Commissione medesima ha espresso parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto denominato "*Metanodotto "Allacciamento BIO ECOAGRIM S.r.l. di Lucera DN 100 (4") - 75 bar"*", condizionato all'ottemperanza di condizioni ambientali;

ACQUISITO il parere tecnico del Ministero della cultura reso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 20037-P del 9 giugno 2025, assunto in pari data al prot. 109397/MASE, con cui si confermano le valutazioni espresse con il parere favorevole con condizioni ambientali (dalla n. 1 alla n. 8) di cui al prot. 11570-P del 30 marzo 2020, nel rispetto delle condizioni ambientali sopra menzionate e dell'ulteriore condizione ambientale n. 9 dettata dal Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per quanto riferito alle interferenze dell'intervento con i beni paesaggistici, il sopracitato parere della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 20037-P del 9 giugno 2025 ricomprende anche le valutazioni di competenza di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto delle condizioni ambientali dettate con i relativi pareri;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura – Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il predetto parere tecnico del 9 giugno 2025, ha "RITENUTO di dover ribadire - come già precisato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con la nota della Direzione generale ABAP del 05/02/2025 (prot. n. 4022) - che nella predisposizione del provvedimento VIA, la condizione ambientale n. 6 del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS dovrà essere ottemperata unicamente dal medesimo Dicastero e non dal Ministero della cultura (indicato nel parere della stessa Commissione Tecnica quale "Ente coinvolto"), avendo questa Direzione generale già definito le proprie condizioni ambientali riferite alle analoghe opere di mitigazione vegetazionale, al loro attecchimento e manutenzione (condizioni ambientali n. 1.b e n. 8) e indicato l'Ufficio periferico di questo Ministero quale "Ente vigilante" per le relative verifiche di ottemperanza".

CONSIDERATO, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere positivo con condizioni ambientali della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 43 del 10 gennaio 2025, costituito da n. 35 pagine;
- b) parere tecnico istruttorio positivo con condizioni ambientali del Ministero della cultura, reso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 11570-P del 30 marzo 2020, costituito da n. 8 pagine;
- c) parere tecnico integrativo positivo con condizioni ambientali del Ministero della cultura, reso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 20037-P del 9 giugno 2025, costituito da n. 7 pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto denominato "*Metanodotto "Allacciamento BIO ECOAGRIM S.r.l. di Lucera DN 100 (4") - 75 bar*", proposto da Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale a San Donato Milanese, in Piazza Santa Barbara, 7, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.
2. Il presente decreto comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nel rispetto delle condizioni ambientali dettate dal Ministero della cultura con i relativi pareri di cui all'articolo 3.
3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 43 del 10 gennaio 2025. La condizione ambientale n. 6 del predetto parere è ottemperata unicamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui ai pareri del Ministero della cultura resi con note della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio prot. 11570-P del 30 marzo 2020 e prot. 20037-P del 9 giugno 2025. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nei citati pareri.

Articolo 4

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale valutazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 43 del 10 gennaio 2025. Il Ministero della cultura effettuerà le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nei pareri di competenza.

3. I soggetti e gli Uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti e gli Uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 5

Pubblicazione

1. Il presente decreto è notificato alla Snam Rete Gas S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla provincia di Foggia, al comune di Lucera, all'ARPA Puglia, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'ASL di Foggia, alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, è reso disponibile sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 5, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 5, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

arch. Gianluigi Nocco

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO

dott. Fabrizio Magani